COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ V.A.S.
DI CUI ALLA L.R.T. 10/2010, ART. 22

PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO - AMBIENTALE (P.A.P.M.A.A.) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO AZIENDALE DA LOCALIZZARE IN COMUNE DI SANSEPOLCRO, LOCALITÀ CORPO DEL SOLE

PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S

Pf /V.Vas n. 03.BIS del 18/09/2018

==========

Il giorno 18 settembre 2018, alle ore 9,30 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli.
L'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna è il seguente:
"PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO -AMBIENTALE (P.A.P.M.A.A.) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO AZIENDALE DA LOCALIZZARE IN COMUNE DI SANSEPOLCRO, LOCALITÀ CORPO DEL SOLE" – Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. – Integrazione al precedente provvedimento Pf /V.Vas n. 03 del 25/07/2018.

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	**Arch. Gerardo Guadagni**	**Presidente**	**X**	
2	**Ing. Paolo Quieti**	**Membro effettivo**	**X**	
3	**Dott.essa Maria Antonella Piccini**	**Membro effettivo**	**X**	
4	**Dott.essa Brunella Proietti**	**Membro effettivo**	**X**	
5	**Geol. Gianni Amantini**	**Geologo di supporto della A.c.V.**		**X**

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.
Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 4 su 5 dei membri effettivi, alle ore 9,15 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/08/2012, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2013, il Comune di Sansepolcro ha nominato la Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali (A.c.V.) ai sensi della L.R.T. n. 10/10 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012;

- il Comune di Sansepolcro ha adottato il proprio primo Regolamento Urbanistico, in conformità al Piano Strutturale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014; tale strumento adottato comprendeva anche gli elaborati redatti per lo svolgimento della contestuale procedura di V.A.S. avviata in data 04/11/2013;
- a seguito del periodo di pubblicazione post adozione il procedimento del R.U. è stato suddiviso in due fasi: la prima, denominata "Primo Stralcio di R.U.", in merito alla quale la Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è espressa con il proprio parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 19/01/2015; tale primo stralcio di piano operativo, è entrato in vigore il 27 maggio 2015; la seconda o "Secondo stralcio di R.U." è invece stata oggetto del parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 15/04/2016 della Autorità competente per la VAS. che ha definitivamente concluso il procedimento di VAS dell'intero R.U., entrato in vigore in data 13/07/2016;

PRESO ATTO che**:**

- in data 09/03/2016, protocollo n. 4442 è pervenuta, nella versione definitiva, l'istanza per l'approvazione di un "Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.a.p.m.a.a.) per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole", presentato dalla Società agricola ABOCA S.p.a.;

VISTI:

- l'art. 74 della L.R. 65/2014 e l'art. 7 del Regolamento regionale 63/R/2016 che disciplinano i contenuti e le procedure di approvazione dei Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale;
- l'art. 91 delle N.T.A. del R.U. che definisce le condizioni affinché i Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale abbiano anche valore di piano attuativo e, ai sensi dell'art. 74, comma 13, della L.R. 65/ 2014, debba essere approvato secondo la procedura di cui all'art. 111 della stessa L.R. 65/ 2014;

RICORDATO che questa Autorità competente per la VAS in data 25/07/2018, ha esaminato il Documento preliminare di VAS, la documentazione a corredo del presente P.a.p.m.a.a. con valore di piano attuativo ed il parere pervenuto da Centria Reti gas e, con provvedimento Pf/V_Vas n. 3/2018, ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del presente strumento urbanistico escludendo lo stesso dalla procedura di V.A.S. subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) tenuto conto che i mezzi in ingresso ed in uscita dall'area di intervento sono rappresentati per la maggior parte da macchine agricole e, comunque, da mezzi pesanti e lenti e che tali mezzi sono convogliati su un incrocio a T lungo il rettilineo della strada Senese aretina, compreso tra San Leo e la zona industriale Alto Tevere, nell'ambito del progetto che dovrà essere presentato per il rilascio del permesso di costruire, venga riverificata la forma del suddetto incrocio in modo tale che garantisca le migliori condizioni di sicurezza in rapporto ai già significativi flussi di traffico e alle caratteristiche geometriche che caratterizzano tale viabilità (ad esempio arretrando il cancello attualmente previsto e garantendo adeguati spazi di decelerazione e accelerazione dei mezzi in ingresso e uscita dall'area in questione a fianco delle corsie di marcia attuali);

b) al fine di scongiurare eventuali fenomeni di ristagno idraulico il permesso di costruire, da rilasciare a seguito dell'approvazione del presente P.a.p.m.a.a., dovrà prescrivere che i previsti interventi di ripulitura ed adeguamento delle sezioni e dei tombamenti sul reticolo idraulico vengano effettuati e collaudati prima della realizzazione degli interventi edilizi;

c) al fine di garantire il massimo risparmio idrico, nell'ambito del progetto che sarà presentato per il rilascio del permesso di costruire, dovranno essere previsti idonei serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate;

d) eventuali ulteriori pareri e contributi, che dovessero pervenire dai soggetti competenti in materia ambientale di cui alla L.R. 10/2010 in data successiva all'adozione del presente P.a.p.m.a.a. e prima della scadenza del periodo di pubblicazione, saranno riesaminati dalla Autorità comunale competente in materia di V.A.S. al fine di formulare eventuali ulteriori prescrizioni in fase di definitiva approvazione del presente strumento urbanistico;

PRESO ATTO che il P.a.p.m.a.a. in questione è stato adottato, ai sensi degli artt. 74 e 111 della L.R. 65/2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 26/07/2018;

VERIFICATO che, a seguito di tale adozione, è pervenuto, in data 11/08/2018, prot. 14817, il parere della SOVRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E. che non ravvisa la necessità di sottoporre il piano aziendale in

oggetto alla procedura di VAS; in tale parere sono comunque riportate le seguenti prescrizioni impartite dalla Dott.ssa Ada Salvi in relazione alla Tutela archeologica:
"*… si ribadisce la necessità che le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all'attenzione degli uffici della sovrintendenza archeologica per eventuali sopralluoghi ed interventi finalizzati alla tutela. Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli arti. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela"*;
VISTI gli elaborati integrativi pervenuti da parte del proponente in data 12/09/2018, prot. 16254, riguardanti rettifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, Computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale, nuova planimetria generale con indicazione delle vasche di raccolta delle acque piovane e della nuova configurazione dell'accesso carrabile su via Senese Aretina;
VISTA la osservazione presentata dal Forum Ambientalista di cui al prot. 16376 del 13/09/2018 in cui si chiede di stralciare dal "Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo -ambientale (P.a.p.m.a.a.) con valore di piano attuativo per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole" la centrale a biomasse alimentata a cippato di legno, per le seguenti motivazioni:
1. *Una centrale potenzialmente autorizzata per 5 Mw termici - che può termovalorizzare, per la produzione di calore, cippato di legno, seppur vergine - è comunque insalubre per la popolazione della zona e la sua progettazione deve prevedere – al di la di ogni ragionevole dubbio e nel pieno rispetto del "Principio di precauzione" - di "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi". Tra l'altro, detto impianto dovrebbe in ogni caso essere sottoposto a V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale), visto che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che "la V.I.A. non può essere esclusa sulla base della sola soglia di potenza autorizzata...": una statuizione del genere, il cui livello procedimentale è di origine comunitaria, "dev'essere applicata in base al Principio di precauzione proprio del diritto Comunitario, con particolare prudenza...". Quindi, nella sostanza, l'eventuale autorizzazione - da parte dell'autorità competente (Comune di Sansepolcro) – al progetto di centrale dovrebbe essere concessa se – e solo se – l'entrata in funzione dell'impianto "mantiene la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e la migliora negli altri casi" (art. 1 Direttiva 96/62/Ce sulla gestione e qualità dell'aria ambiente – D.L.vo n. 155/2010): e tale "ultima" responsabilità – politica, che va dunque anche oltre l'esito di conferenze "tecniche" di servizi – non può che rimanere in capo al Sindaco, responsabile primo della condizione di salute della popolazione del suo territorio.*
2. *Anche la certezza che la centrale in oggetto, per il suo funzionamento, non userà solo materiale autoprodotto da ABOCA ma "l'utilizzo della biomassa di tipo forestale deriva dai comprensori altotiberini umbro-toscani della dorsale appenninica in prevalenza derivati da interventi forestali di sfoltimento conifere, biomassa prodotta da ditte specializzate nel settore forestale sia di comprensori casentinesi che aretini...", non depone a favore della sua "sostenibilità ambientale"*;
3. *Altro motivo a supporto della richiesta di stralcio è che – a circa 5 km di distanza dalla Loc. Corpo del Sole, dove è previsto il sito della nuova centrale – è ubicata un'altra centrale a combustione di biomasse, in Comune di Citerna, Loc. Santa Fista, di potenza equivalente (6 Mw termici): vista la vicinanza, è innegabile che ci possa essere un "effetto cumulo" tra gli inquinanti in uscita dai 2 impianti, tale da sconsigliare l'autorizzazione per la 2^ centrale. Appare molto difficile, infatti, dimostrare che – alla presenza di una centrale a combustione "gemella" a così breve distanza – l'autorizzarne un'altra non possa peggiorare la qualità dell'aria ambiente."*
VERIFICATO che, in effetti, nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2013 si afferma il principio che al di là delle soglie dimensionali qualora progetti di impianti, anche a biomasse, si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante (come nel caso segnalato dalla sopracitata osservazione) sarebbe necessario attivare una procedura di "screening" che tenga conto non solo della " … *dimensione, ma anche di altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro*

impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata). Tali caratteristiche sono, insieme con il criterio della dimensione, determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità nell'ottica dell'attuazione dei principi di precauzione e di azione preventiva ed in vista della protezione dell'ambiente e della qualità della vita" al fine di rispettare la normativa europea;

VISTA la ulteriore documentazione pervenuta dal proponente, Cav. Valentino Mercati, in data 18/09/2018, prot. 16603, con cui si comunica che la prevista centrale a biomasse verrà sostituita con l'installazione di due generatori a gas metano con una potenza nominale ciascuno di Kw. 2,5 operanti in parallelo e che consentiranno oltretutto una modularità energetica in base alle esigenze aziendali nei vari periodi stagionali di essiccazione erbe, modularità di gran lunga superiore a quella ottenibile con la centrale a biomasse; si sottolinea inoltre che la nuova impiantistica a metano in relazione alle potenze ed al tipo di utilizzo, dovrà essere sottoposta esclusivamente all'esame dei Vigili del fuoco per l'acquisizione del necessario parere favorevole sulla prevenzione incendi, non essendo la nuova centrale termica sottoposta ad alcun tipo di verifica di carattere ambientale visto il tipo di emissioni connesse all'utilizzo di metano. La variazione dell'approvvigionamento energetico non avrà alcuna incidenza sui volumi e sulle strutture programmate e già assentite, si comunica inoltre che è in corso di predisposizione la richiesta di variante inerente la prevenzione incendi. Si allegano pertanto le nuove tavole 13, 14 e 15 che sostituiscono quelle già oggetto di adozione e la nuova tavola 35; e per la definitiva approvazione si prescriverà che quanto previsto nelle precedenti relazioni tecniche e di valutazione ambientale inerenti la previste centrale a biomasse risulta stralciato per effetto delle sopradescritte ultime integrazioni.

RITENUTO pertanto superato quanto rilevato nella suddetta osservazione a causa della nuova soluzione di approvvigionamento energetico proposta dalla società Aboca che risulta indubbiamente migliorativa e sostenibile dal punto di vista ambientale;

DISPONE DI

1. Confermare la esclusione dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. del "PIANO AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO - AMBIENTALE (P.A.P.M.A.A.) CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO AZIENDALE DA LOCALIZZARE IN COMUNE DI SANSEPOLCRO, LOCALITÀ CORPO DEL SOLE" come modificato a seguito delle integrazioni pervenute da parte del proponente, in data 12/09/2018, prot. 16254 e in data 18/09/2018, prot. 16603, in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- non avrà impatti significativi sulle varie componenti ambientali e non ha alcuna rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
- non comporterà il superamento dei valori limite di qualità ambientale;

subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) tenuto conto che i mezzi in ingresso ed in uscita dall'area di intervento sono rappresentati per la maggior parte da macchine agricole e, comunque, da mezzi pesanti e lenti e che tali mezzi sono convogliati su un incrocio a T lungo il rettilineo della strada Senese aretina compreso tra San Leo e la zona industriale Alto Tevere, nell'ambito del progetto che dovrà essere presentato per il rilascio del permesso di costruire venga studiata una forma di incrocio che garantisca le migliori condizioni di sicurezza, rispetto a quanto previsto negli elaborati portati in adozione, in rapporto ai già significativi flussi di traffico e alle caratteristiche geometriche che caratterizzano tale viabilità (ad esempio arretrando il cancello attualmente previsto e garantendo adeguati spazi di decelerazione e accelerazione dei mezzi in ingresso e uscita dall'area in questione a fianco delle corsie di marcia attuali); tale prescrizione pare recepita nelle tavole integrative trasmesse dal proponente a seguito della adozione ma dovrà essere riverificata nelle ulteriori fasi progettuali ed attuative;

b) al fine di scongiurare eventuali fenomeni di ristagno idraulico il permesso di costruire, da rilasciare a seguito dell'approvazione del presente P.a.p.m.a.a., dovrà prescrivere che i previsti interventi di ripulitura ed

adeguamento delle sezioni e dei tombamenti sul reticolo idraulico vengano effettuati e collaudati prima della realizzazione degli interventi edilizi;

c) al fine di garantire il massimo risparmio idrico, nell'ambito del progetto che dovrà essere presentato per il rilascio del permesso di costruire, dovranno essere previsti idonei serbatoi per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate; tale prescrizione pare recepita nelle tavole integrative trasmesse dal proponente a seguito della adozione ma dovrà essere riverificata nelle ulteriori fasi progettuali ed attuative;

d) le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all'attenzione degli uffici della sovrintendenza archeologica per eventuali sopralluoghi ed interventi finalizzati alla tutela. Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli arti. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela;

e) alla richiesta di permesso di costruire dovrà essere allegato il parere favorevole dei Vigili del fuoco per ciò che riguarda la prevenzione incendi relativa al nuovo sistema di approvvigionamento energetico con metano previsto in sostituzione della centrale a biomasse.

La seduta termina alle ore 11,00.

Sansepolcro, 18/09/2018.

La Segretaria della A.c.V.: Arch. Maria Luisa Sogli

I MEMBRI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS:

Arch. Gerardo Guadagni

Ing. Paolo Quieti

Dott.ssa Maria Antonella Piccini

Dott.ssa Brunella Proietti

CSAN.AOOCSAN.REGISTRO UFFICIALE.I.0014817.11-08-2018

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – **PEC**: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena, 10/08/2018

Al Comune di Sansepolcro
PEC:
protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

Prot. n° 21967 Allegati

Pos. 34.10.01/13.14
DOCUMENTO PEC

Oggetto: Sansepolcro (AR) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.a.p.m.a.a.) con valore di piano attuativo per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole. Richiesta di parere ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R.T. 10/2010.
Richiedente: società agricola ABOCA S.p.a.
Parere di competenza

Con riferimento all'oggetto, facendo seguito alla vostra nota, inoltrata via PEC il 26/06/2018 (ns. prot. n. 18246 del 04/07/2018), con cui l'Amministrazione comunale ha messo a disposizione i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto progetto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i., stabilisce che la VAS riguarda i Piani/programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto in particolare l'art. 13 e l'allegato VI della Parte II del citato decreto legislativo; questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni, ai sensi e per gli effetti dell' art.32 , comma 2, lett. e) del D.P.C.M.171/2014, così come modificato ed integrato dal D.M. 23.01.2016, n. 44.

CONSIDERATO che la variante in argomento ha i seguenti contenuti: (vedi **DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS**):

"Il Papmaa in oggetto prevede la realizzazione di un nuovo centro aziendale presso il complesso edilizio di matrice storica denominato "Corpo del Sole"; sia tale complesso edilizio esistente che il nuovo centro aziendale saranno parte integrante della azienda agricola gestita dalla società agricola Aboca SPA.
In particolare il nuovo centro aziendale verrà collocato su di un terreno catastalmente individuato al foglio 88 Partic. 256-213-212-214/p-3/p del Comune di Sansepolcro, con accesso dalla Strada Statale SS73, su di una superficie interessata complessiva di mq. 49.370, confinante con restante proprietà della società Aboca e Società Agricola Mercati Valentino.
Il nuovo centro aziendale sarà costituito da:
- Centro essiccazione erbe e radici con annesse linee di lavaggio delle produzioni di pieno campo;
- Centro aziendale di supporto logistico all'attività agricola;
- Strutture tecniche e di servizio costituite da:
a) Centrale a biomasse alimentata a cippato di legna;
b) Centrale idrica;
c) Impianto di sedimentazione acque di lavaggio erbe officinali;
d) Impianto trattamento acque reflue;
e) Cabina elettrica."

omissis

"Gli interventi di sistemazione ambientale prevedono il ripristino di tutte le reti scolanti perimetrali al nuovo centro aziendale, ed a monte dello stesso, per una corretta gestione idraulica, predisponendo una specifica

rete scolante perimetrale ai nuovi insediamenti senza che vengano a mutarsi le attuali condizioni idrologiche, ma altresì prevedendo, come individuato nella specifica relazione idrologica, il miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque.

Sono poi previsti interventi di arredo delle aree limitrofe e la ricostituzione ed arredo delle alberature della prospiciente strada vicinale che interessa notevoli aree gestite da Aboca S.p.A., al fine di ricostituire situazioni vegetazionali tipiche dei comprensori altotiberini prima delle grandi sistemazioni idraulico agrarie a partire dagli anni 70, ciò al fine di promuovere inoltre tale tipo di intervento anche in aree limitrofe in cui l'aspetto paesaggistico è stato fortemente compromesso, procedendo inoltre al ripristino della viabilità poderale e vicinale.

L'arredo a verde più significativo riguarderà soprattutto le aree a verde pertinenziale del nuovo centro aziendale. Gli interventi di reinserimento e ripristino ambientale interesseranno una vasta superficie perimetrale per circa ha. 30 con l'esecuzione di interventi di ri-ambientamento, sistemazione opere idrauliche, impianti di irrigazione come da relativa computistica per un importo complessivo di spesa di € 319.374,00 (tavole progettuale n. 33 e n. 34).

Il nuovo intervento non verrà comunque a mutare l'attuale assetto della risorsa idrica potendosi usufruire delle acque già attualmente captate per usi irrigui, riservando una modesta parte, circa 20-30 mc./giorno, per le necessità operative del nuovo centro aziendale e potendo contare in futuro di attingere alle acque derivabili dall'invaso di Montedoglio."

omissis

"Nel caso in questione si afferma che i nuovi manufatti previsti sono essenziali per poter impostare una corretta gestione e conduzione dell'azienda, non avendo l'azienda medesima oggi a disposizione ulteriori strutture esistenti recuperabili atte a tale fine; ne sia chiaro esempio la attuale critica situazione logistica per la gestione delle macchine frammentata in innumerevoli siti in tutta l'Alta Valle del Tevere e, in particolar modo, in capannoni in locazione all'interno della zona industriale di Santa Fiora; d'altro canto risulta impossibile poter recuperare strutture di essiccazione per erbe officinali idonee ed adeguatamente gestibili rispetto all'attuale situazione in cui si andrà inoltre necessariamente a dismettere il centro di essiccazione in Loc. Aboca ed in Loc. Pistrino di Citerna, non più idoneo sia sotto l'aspetto logistico che energetico."

"Il presente P.a.p.m.a.a. non prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d'uso agricola."

VINCOLI PAESAGGISTICI

Dal *"DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS"* si ricava:

*" **VERIFICA DI COERENZA CON IL PIT – PPR***

Contenuti della scheda d'ambito - La presente verifica per il Papmaa in questione, che non interessa aree soggette a vincolo paesaggistico, viene effettuata con riferimento all'elaborato 12 del PIT – PPR che riguarda la scheda d'ambito Casentino– Valtiberina."

Tutela paesaggistica:

Considerato quanto riportato dal Comune di Sansepolcro nel *"DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS"*, nei riguardi della ***" VERIFICA DI COERENZA CON IL PIT – PPR"***, inoltre si legge:

"... e, quindi, il consumo di suolo connesso, seppur significativo, è stata motivata e giustificata con motivazioni aziendali-agronomiche ritenute accettabili. Come misura di mitigazione ambientale è stata prevista la massima permeabilità delle superfici di pertinenza come riscontrabile dalla allagata tavola n. 4bis. Inoltre, come desumibile dai rendering, i nuovi edifici sono stati armonizzati per tipologia, materiale, colori ed altezze con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono.

Gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia previsti nel Papmaa non saturano varchi inedificati lungo la strada Senese Aretina e non determinano processi di frammentazione e marginalizzazione dei sistemi fluviali e agro-ambientali ad opera di infrastrutture così come non incidono con gli spazi lungo il fiume Tevere.".

"Le opere di sistemazione ambientale previste nel presente Papmaa concorrono al mantenimento e potenziamento della tessitura agraria e alla corretta sistemazione del reticolo idraulico minore."

Considerato che l'intervento in oggetto prevede una sistemazione dell'area attraverso una riorganizzazione ambientale e una ricomposizione paesaggistica complessiva vedi *"PLANIMETRIA GENERALE SISTEMAZIONE A VERDE"* e *"CARTA DELLE AREE PERMEABILI E AREE*

IMPERMEABILIZZATE" e che gli impatti dell'intervento non sono significativi ai fini della qualità ambientale e paesaggistica dell'area;

Tutela archeologica:
si riporta il parere redatto dalla D.ssa Ada Salvi:
"Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione pervenuta e la localizzazione dell'intervento, in considerazione del fatto che non si rilevano interferenze con il patrimonio archeologico noto, si ritiene che la variante in oggetto non sia da sottoporre a VAS.
Tuttavia in considerazione del rischio archeologico del territorio in questione, si raccomanda di tenere in considerazione quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (DLgs 50/2016, art. 25), e si ribadisce la necessità che le successive fasi progettuali ed esecutive che vadano ad incidere sul suolo, alterandone la morfologia, siano sottoposte all'attenzione di questo Ufficio per eventuali sopralluoghi e interventi finalizzati alla tutela.
Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela."

In base a quanto su esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre il piano aziendale in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica..

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577.248111), per l'archeologia la D.ssa Ada Salvi (tel. 0577.248111) ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014

MA
AD

Il Soprintendente
Arch. Anna Di Bene

CSAN.AOOCSAN.REGISTRO UFFICIALE.I.0016376.13-09-2018

c/o CESV - Via Laurentina, 9A - 00142 ROMA
Sezione provinciale Arezzo

Spett.le Comune di Sansepolcro

Alla C.A. Del Responsabile del procedimento

Arch. Maria Luisa Sogli

Arezzo, 13 settembre 2018

OGGETTO: "Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo -ambientale (P.a.p.m.a.a.) con valore di piano attuativo per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole" – Adozione ai sensi degli articoli 74 e 111 della L.R. 65/2014. **Presentazioni osservazioni, la cui scadenza è prevista per il giorno 14.9.2018**.

Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente associazione ambientalista osserva quanto segue:

- Nel *"Documento preliminare per la procedura di verifica assoggettabilità a VAS"* del giugno 2018, si evidenzia che il nuovo complesso previsto in Loc. Corpo del Sole-Comune di Sansepolcro verrà alimentato da una centrale a biomasse a cippato di legno. A parte la potenzialità complessiva della quale si chiede l'autorizzazione (5 Mw termici) francamente elevata per un uso esclusivamente interno, quello che allarma la scrivente associazione è la frase: *"Si sottolinea inoltre che l'utilizzo di biomassa di produzione locale valorizzerà **notevoli** quantitativi di prodotti forestali attualmente pressoché inutilizzati ed **in parte***

prodotti anche dalla società ABOCA". Questo significa, al di là di ogni dubbio ed in maniera inequivocabile, che tale centrale a biomasse diventerà un polo di richiamo e "attrazione" per il legno, seppur vergine, di scarto di tutta la Valtiberina umbro-toscana: non proprio un ottimo biglietto da visita per un'azienda leader *"nello studio delle piante medicinali per la salute dell'uomo nella convinzione che nella natura si possano trovare risposte sostenibili ai problemi di salute dell'umanità"* e che coltiva direttamente *"1770 ettari di terreni tra Toscana e Umbria con il metodo dell'agricoltura biologica"*. Non crediamo sinceramente che sia un buon combinato disposto – anzi forse è un ossimoro – la compresenza dell'agricoltura sostenibile con coltivazioni biologiche e una centrale che comunque utilizza la combustione come modalità operativa...e soprattutto alimentata in gran parte da legno procacciato all'esterno di ABOCA. Quanto sopra è confermato, sempre all'interno del documento VAS di cui trattasi, da un'intera pagina, dove si dice che: *"...la biomassa proverrà dai comprensori dell'Appennino umbro-toscano grazie a ditte specializzate..."* oppure *"...la biomassa utilizzata, si ribadisce proverrà da comprensori forestali sull'Appennino umbro-toscano le cui capacità produttive risultano di assoluta rilevanza e ben lungi ad avere una ricettività da impianti esistenti..."* o ancora *"...In relazione alla rilevante quantità di biomassa ampiamente sufficiente per alimentare gli ancora pochi impianti esistenti, gran parte di tali produzioni legnose vengono utilizzate presso i grandi impianti di biomassa...**facendo perdere ai nostri territori opportunità di carattere energetico grazie ai grandi quantitativi di biomassa forestale presenti**..."*. Soprattutto quest'ultima frase ci preoccupa non poco. Quanto sopra è confermato anche dalla *"Relazione Generale di progetto Rel.GEN.01"*, nella quale viene ripetuto sostanzialmente quanto scritto nel documento sulla VAS;

- una centrale alimentata a cippato di legno, a parità di calore prodotto, purtroppo inquina l'aria ambiente molto più rispetto ai gas naturali: evidenze scientifiche ormai acclarate, hanno dimostrato che **l'emissione di polveri sottili e ultrasottili da parte di una centrale a cippato di legno è circa 13 volte superiore rispetto ad una centrale a gas naturale di pari potenza termica**, con evidenti riflessi sull'insalubrità dell'aria e dunque sulla salute della popolazione. Altresì, la differenza nelle **emissioni di diossine e furani (PCDD/F) è notevole: una centrale a biomasse legnose ne emette mediamente 100 volte di più di una alimentata a gas naturale**. Anche l'immissione in atmosfera di **ossidi di azoto** e **di I.P.A.** (Idrocarburi Policiclici Aromatici) avviene in modo assai **consistente** in centrali a biomasse legnose come quella di cui

trattasi.

TANTO PREMESSO, il "Forumambientalista"

OSSERVA e CHIEDE:

DI STRALCIARE dal "Piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo -ambientale (P.a.p.m.a.a.) con valore di piano attuativo per la realizzazione di un nuovo centro aziendale da localizzare in Comune di Sansepolcro, località Corpo del Sole" **la centrale a biomasse alimentata a cippato di legno**, per le seguenti motivazioni:

1. Una centrale potenzialmente autorizzata per 5 Mw termici - che può termovalorizzare, per la produzione di calore, cippato di legno, seppur vergine - è comunque **insalubre per la popolazione** della zona e la sua progettazione deve prevedere – al di là di ogni ragionevole dubbio e nel pieno rispetto del **"Principio di precauzione"** - di ***"mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi"***. Tra l'altro, detto impianto **dovrebbe in ogni caso essere sottoposto a V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale)**, visto che la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che ***"la V.I.A. non può essere esclusa sulla base della sola soglia di potenza autorizzata…"***: una statuizione del genere, il cui livello procedimentale è di origine comunitaria, *"dev'essere applicata in base al Principio di precauzione proprio del diritto Comunitario, con particolare prudenza..."*. Quindi, nella sostanza, l'eventuale autorizzazione - da parte dell'autorità competente (Comune di Sansepolcro) – al progetto di centrale dovrebbe essere concessa se – e solo se – l'entrata in funzione dell'impianto *"mantiene la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e la migliora negli altri casi"* (art. 1 Direttiva 96/62/Ce sulla gestione e qualità dell'aria ambiente – D.L.vo n. 155/2010): e tale "ultima" responsabilità – politica, che va dunque anche oltre l'esito di conferenze "tecniche" di servizi – non può che rimanere in capo al Sindaco, responsabile primo della condizione di salute della popolazione del suo territorio.

2. Anche la **certezza** che la centrale in oggetto, per il suo funzionamento, **non userà solo materiale autoprodotto** da ABOCA ma *"l'utilizzo della biomassa di tipo forestale deriva dai comprensori altotiberini umbro-toscani della dorsale appenninica in prevalenza derivati da interventi forestali di sfoltimento conifere, biomassa prodotta da ditte specializzate nel settore forestale sia di comprensori casentinesi che aretini...",* **non depone a favore della sua "sostenibilità ambientale"**.

3. Altro motivo a supporto della richiesta di stralcio è che – a circa 5 km di distanza dalla Loc. Corpo del Sole, dove è previsto il sito della nuova centrale – è ubicata un'altra centrale a combustione di biomasse, in Comune di Citerna, Loc. Santa Fista, di potenza equivalente (6 Mw termici): vista la vicinanza, è **innegabile** che ci possa essere un **"effetto cumulo" tra gli inquinanti in uscita dai 2 impianti**, tale da sconsigliare l'autorizzazione per la 2^ centrale. Appare molto difficile, infatti, dimostrare che – alla presenza di una centrale a combustione "gemella" a così breve distanza – **l'autorizzarne un'altra non possa peggiorare la qualità dell'aria ambiente**.

FORUMAMBIENTALISTA Sez. di Arezzo
Il referente provinciale

F.TO Fausto Tenti
fausto.tenti@pec.libero.it
3396519997